

Deliberazione n. 138 /2018/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 12 ottobre 2017

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;


VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);



VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 13/SEZAUT/2015/ INPR recante “...*le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2014*”.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatta dall'Organo di revisione del Comune di Battaglia Terme sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n.55/2017, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Francesca Dimita;

FATTO

L'esame della relazione redatta ai sensi del citato art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'organo di revisione del Comune di Battaglia Terme sulle risultanze del rendiconto 2014 ha rivelato alcune criticità.

1) Gestione organismi partecipati.

A seguito della presentazione, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Pontelongo, di un esposto riguardante la deliberazione del Consiglio comunale del medesimo ente n. 63/2015, avente ad oggetto il rapporto di convenzione intercorrente tra una serie di enti ed il Consorzio Padova sud, il magistrato istruttore ha compiuto approfondimenti istruttori in merito a detto rapporto di convenzione, considerata la possibile rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione anche sulla gestione finanziaria del Comune di Battaglia Terme, aderente al suddetto Consorzio.

Nell'esposto, è stata rappresentata una situazione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale del Consorzio, imputata soprattutto ad un'operazione di accollo, posta in essere da quest'ultimo in favore della società partecipata Padova Tre s.r.l. nel 2015, per un ammontare di circa 9 milioni di euro, dalla quale sarebbero derivate conseguenze negative per i bilanci del Consorzio medesimo e, indirettamente, anche per i bilanci dei comuni consorziati.

Dalla copiosa documentazione acquisita in allegato all'esposto suddetto e ad altro esposto, pure inviato a questa Sezione da alcuni Consiglieri comunali di Pontelongo, è emerso che l'operazione di accollo è consistita nella cessione, da parte della Padova Tre s.r.l. al Consorzio, di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31.12.2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che



all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto una indagine della Procura della Repubblica di Padova.

2) Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Dalle verifiche compiute, è emerso che non è stato quantificato alcun importo al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Poiché l'ente è in sperimentazione ed ha anticipato di un anno l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, in sede istruttoria non è stato possibile prendere visione dello schema offerto nel bilancio di previsione 2015 sullo storico degli incassi delle entrate del Titolo I. Tra l'altro, in occasione dell'esame delle risultanze dei precedenti esercizi, era risultato che l'ente non avesse costituito il Fondo svalutazione crediti.

DIRITTO


1) GESTIONE ORGANISMI PARTECIPATI.

In merito alle vicende del Consorzio Padova Sud, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi), impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, co. 551 e 552 e poi art. 25 del D.lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La ratio delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011).

2) FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'.

La mancata costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento straordinario genera delle perplessità, in quanto appare improbabile che l'applicazione corretta dei principi contabili non abbia determinato la necessità di operare alcun accantonamento.



In considerazione di quanto appena rilevato, ci si riserva di compiere verifiche più approfondite in occasione del controllo sulla gestione dell'esercizio 2015.

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, e della successiva istruttoria:

1. raccomanda all'amministrazione comunale di Battaglia Terme un più attento esercizio della *governance* sui propri organismi partecipati, con l'obiettivo di preservare gli equilibri di bilancio ed in ossequio al principio della prudenza, utilizzando, all'uopo, gli strumenti che la legislazione vigente contempla;
2. raccomanda all'amministrazione comunale di Battaglia Terme di operare un'attenta valutazione circa l'esigibilità dei propri crediti, al fine di operare i dovuti accantonamenti al Fondo crediti dubbia esigibilità;
3. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Battaglia Terme.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 ottobre 2017.


H. Magistrato relatore

Francesca Dinita



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il

24/4/2018

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Raffaella Brandolese

